

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Proposizione appello avverso sentenze di primo grado dipendenti vari - Costituzione in giudizio - Mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 03 (tre) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le deliberazioni nn° 257 e 259 del 1992 con cui si affidava il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Salvatore De Franco nei giudizi promossi dai dipendenti La Neve Vittorio, Petruzzi Emanuele, De Pace Francesco e De Vita Lucio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lella, intesi ad ottenere il risarcimento danni per mancati riposi;
- atteso che con sentenze n° 3035 e 3038 del 3 aprile 1996 sono state respinte le richieste dei dipendenti i quali, nei termini, hanno promosso appello avverso le sentenze citate;
- atteso che la discussione è fissata innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto per l'udienza del 12 febbraio 1998;
- Ritenuta l'opportunità di costituirsi in giudizio avverso i suddetti atti di appello;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale
- visto il bilancio di previsione 1997;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso gli atti di appello promossi dai dipendenti La Neve Vittorio, Petruzzi Emanuele, De Pace Francesco e De Vita Lucio, contro le sentenze in narrativa specificate, emesse dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, notificate il 13/06/1997, affidando il mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa presuntiva di £ 400.000 a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



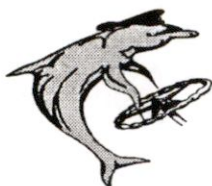
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 3 LUG. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
AL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 07/luglio/1997

Prot. n° : Dir/ 1652/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.2. Miale
8.7.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 03 luglio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE DE FRANCO

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. (099) 338007 - TELEFAX (099) 338077

Avv. SALVATORE DE FRANCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
COD. FISC.: DFR SVT 41L24 L049Z

Avv. FILIPPO LERARIO
COD. FISC.: LRR FPP 59L03 B391Y

Avv. ALESSANDRO D'AMBROSIO
COD. FISC.: DMB LSN 68L02 L049U

TARANTO, 16/06/1997

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7259
del	18 GIU. 1997
Dirigente Amministr. F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
cd A	
[Signature]	

Spett.
Amat
Via C.Battisti, 657
74100 - TARANTO

Oggetto: Amat/La Neve Vittorio e Petruzzì Emanuele
Amat/De Pace Francesco e De Vita Lucio

Accludo alla presente copia degli atti di appello interposti dalle controparti avverso le sentenze n°3035/96 e 3038/96.
In attesa di riscontro, invio distinti saluti.

Avv. Salvatore De Franco

[Signature]

Avv. GIOVANNI LELLA
CORSO ITALIA, 114 Tel. 099/7324677
74100 TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO.

Atto di appello.

La Neve Vittorio e Petruzzi Emanuele residenti in Taranto, ivi elettivamente domiciliati in Corso Italia n.

114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

-appellanti

ricorrono contro

AMAT, rappresentata e difesa nel giudizio di primo

grado dall'avv. S. De Franco

-appellata

per la riforma

della sentenza emessa dal Pretore di Taranto, giudice del lavoro, il giorno 3/4/96, n. 3038, pubblicata il giorno 1/10/96, non notificata.

Fatto.

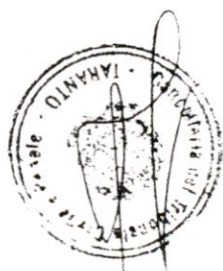
La Neve Vittorio e Petruzzi Emanuele assumendo di aver

prestato lavoro, per esigenze aziendali, nel giorno del riposo settimanale, hanno chiesto al Pretore la condanna dell'AMAT al risarcimento del danno da loro subito e conseguente alla violazione del disposto di cui alla legge 22/2/1934, n. 370, all'art. 2109 C.C. e all'art. 36 Costituzione. Hanno precisato, in

punto di fatto, di non aver goduto del riposo compensativo e di aver percepito la retribuzione per le

117/97
R.G. 12
8024
V. Cron. Mod. 4
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.320
Taranto, 11
11 GIU 1997
Deposito
11/10/96
UFFICIO DI CANCELLERIA
(dr. ROSANNA MILANO)

V. SEZ. LAVORO
SEZIONE II
Taranto



ore effettivamente lavorate e con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo (20%).

Ammissa e espletata una consulenza tecnica, da cui è risultato che effettivamente i ricorrenti non avevano goduto di riposo compensativo, il Pretore ha rigettato la domanda argomentando sostanzialmente come segue: a) l'art. 17 del CCNL 1976, applicabile nella specie, regolamenta proprio i casi in cui ai dipendenti viene richiesta la prestazione lavorativa nel giorno di riposo, senza compensativa. Null'altro, quindi, compete ai dipendenti per tale prestazione se non quanto stabilito in detta norma che prevede e quantifica, anche, il risarcimento del danno;

b) se si ritiene, poi, che l'art. 17 non regola la prestazione lavorativa nel giorno di riposo senza compensativo, il giudice, nel quantificare il danno subito dal dipendente per il mancato riposo, può ritenere del tutto soddisfattivo il sistema delineato dalla contrattazione collettiva.

La sentenza che, per la verità, ricalca il ragionamento seguito dal Tribunale di Bari in alcune decisioni del 1994, giustiziate dalla Corte di Cassazione nel 96, è ingiusta e se ne chiede la riforma per i seguenti Motivi.

La copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito

é univoca nel ritenere(per tutte Cass.6327/96) che:

1)la mancata concessione del riposo settimanale,non seguita da riposo compensativo,é illecita in quanto in contrasto con l'art.2109 C.C.e 36 Costituzione;
2)il dipendente ha diritto per l'usura psico-fisica che gliene deriva con presunzione assoluta,ad un risarcimento del danno;3)tale risarcimento,conseguente ad illecito contrattuale cui é applicabile la prescrizione decennale,deve essere in concreto determinato dal giudice del merito secondo una valutazione che tenga conto della gravosità della prestazione lavorativa e di eventuali strumenti e istituti affini della disciplina collettiva nonché di sue eventuali clausole che disciplinino solo gli aspetti risarcitori della(illecita)prestazione del settimo giorno con definitiva perdita del riposo.

Ai fini della decisione,in conseguenza,del tutto inconfidente appare l'analisi dei compensi corrisposti a titolo di retribuzione per le ore lavorate nel giorno di riposo.

E' necessario,invece,stabilire se qualche somma sia stata corrisposta,a titolo di risarcimento danni, per la mancata fruizione del riposo.Agevole é verificare che nulla é stato corrisposto a tale titolo. L'appellante,per il lavoro prestato nel giorno di

riposo, ha percepito la retribuzione giornaliera maggiorata del 20% in applicazione dell'ultimo comma dell'art/16 e del 2° comma dell'art.17 del CCNL 1967. Non vale la pretesa dell'AMAT, secondo la quale avrebbe percepito una ulteriore giornata retributiva, in considerazione del divisore 30, in quanto i relativi effetti si verificano indipendentemente dal fatto che il dipendente lavori o meno nel giorno di riposo. Se tale somma, in altre parole, viene corrisposta al dipendente il giorno del riposo fruito, non può essere considerata come compenso per il lavoro prestato nel giorno di riposo.

Non vale l'interpretazione, adottata dal Tribunale di Bari e sposata dal Pretore, dell'ultimo comma dello art.17. Tali giudici hanno voluto leggere nella censurata norma la quantificazione contrattuale del danno per il mancato riposo. Basta guardarla, tuttavia, nel contesto dell'intero articolo 17 per rendersi conto dell'errore. L'intera disposizione definisce il lavoro straordinario, festivo, notturno e fissa le relative percentuali di maggiorazione della retribuzione. L'ultimo comma indica la maggiorazione dovuta nella ipotesi particolare (peraltro non dedotta e non provata nella presente causa) in cui la chiamata in servizio, nel giorno destinato al riposo, avvenga per un

tempo inferiore all'orario normale giornaliero.
Tale maggiorazione non puo', assolutamente, costituire
risarcimento del danno per il mancato riposo e tanto
appare del tutto evidente se solo si considera l'ipo
tesi ordinaria di chiamata per l'orario normale gior
naliero. Se il 50% "della retribuzione per le restan
ti ore non lavorate" fosse risarcimento del danno per
il mancato riposo, dovremmo concludere che i rappre
sentanti delle OO.SS. stipulanti, al momento dell'ac
cordo, erano, quanto meno, in stato di temporanea inca
pacità di intendere. Avrebbero previsto, infatti, un dan
no, in caso di chiamata per un tempo inferiore allo
orario normale giornaliero e nessun danno, in caso di
chiamata per il normale (piu' lungo) orario giornalie
ro. La conclusione é ovvia: salvo il diritto al recu
pero, le parti hanno voluto fissare una piu' alta mag
giorazione della retribuzione per le ore lavorate
(nel giorno di riposo) in caso di chiamata per un tem
po inferiore all'orario normale giornaliero.

Stabilito che l'art. 17 non prevede né quantifica in
alcun modo il risarcimento del danno per mancato ri
poso, resta da vedere se nel contratto collettivo esi
stono istituti affini che il giudice debba valutare
per fissare la relativa quantificazione.

Un tale istituto é rinvenibile nel 2° comma dell'art.

16 che, regolamentando le festività, così recita: "Oltre alla retribuzione normale, nulla compete ai lavoratori che non prestino servizio per effetto delle festività, mentre quando le festività coincidono con il giorno di riposo regolarmente goduto, essi hanno diritto a un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali oppure, ove ciò non sia possibile, ad una giornata di retribuzione normale". Dal che discende che un festivo non goduto (e il giorno di riposo è equiparato al festivo ai sensi del 2° comma dell'art. 17) dà diritto ad una giornata di retribuzione normale.

Deve aggiungersi, ad onor del vero, che il dott. Martemucci, accortosi dell'equivoco in cui è incorso, in successive sentenze ha modificato il proprio orientamento e ha accolto identiche domande sia pure quantificando il danno nel 30% della retribuzione giornaliera. Sotto tale profilo, tuttavia, la decisione appare ancora censurabile in quanto non sembra che abbia tenuto presente, al fine della quantificazione del danno, lo unico istituto affine (art. 16 sovradescritto) della disciplina collettiva, così disattendendo il principio stabilito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1607/89.

Conclusioni.

Voglia il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e, per l'effetto, condannare l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore di La Neve della somma di Lire 21.064.153 oltre svalutazione e interessi di legge; di Petruzzi della somma di L. 18.435.710 oltre svalutazione e interessi di legge. Condannare l'AMAT al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.

Produce: copia legale della sentenza impugnata e fascicoli di parte, CCNL 1976.

Chiede acquisirsi il fascicolo di ufficio di I grado.

Taranto li 19/5/97.

avv. Giovanni Lella

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 della legge 11-8-1973 n. 533, nomina Giudice relatore il Dott. C. Fure e fissa per la discussione l'udienza del 18-2-98

TARANTO, li 5-6-97

IL PRESIDENTE

06 GIU 1997

E' copia conforme al suo originale, che si rilascia
a richiesta dell'Avv. Lella per uso notifica.

Taranto, 10 GIU. 1997



IL DIRETTORE

(Dott.ssa Giuditta PANUCCI)

SEZIONE

Ad

scrittura di atto di vendita al signor S. A. Franco

ho fatto presente atto al Sig. avv. S. A. Franco

deell' AMAT - legale rappresentante

abitante in Via R. Bellotti n. 15

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani dell'avv. Salvatore A. Franco

TA 13/6/97

CIRIOLA GIOVANNI
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO

Aw. GIOVANNI LELLA

CORSO ITALIA, 114 Tel. 099/7324677
74100 TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO.

Atto di appello..

De Pace Francesco e De Vita Lucio residenti in Tarant
to, ivi elettivamente domiciliati in C.so Italia n.
114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che li
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
-appellanti,

ricorrono contro

AMAT, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo
grado dall'avv. S. De Franco -appellata

per la riforma

della sentenza emessa dal Pretore di Taranto, giudi
ce del lavoro, il giorno 3/4/96, n. 3035, pubblicata il
giorno 1/10/96, non notificata.

Fatto.

De Pace Francesco e De Vita Lucio assumendo di aver

prestato lavoro, per esigenze aziendali, nel giorno

del riposo settimanale, hanno chiesto al Pretore la

condanna dell'AMAT al risarcimento del danno da lo

ro subito e conseguente alla violazione del dispo

sto di cui alla legge 22/2/1934, n. 370, all'art. 2109

C.C. e all'art. 36 Costituzione. Hanno precisato, in

punto di fatto, di non aver goduto del riposo compen

sativo e di aver percepito la retribuzione per le

1146/3729

SEZIONE LAVORO

SI ASSIENA ALLA

VISTO - SI ASSIENA ALLA

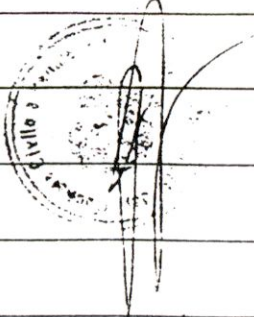
TARANTO.

Depositato in Cancelleria
11-11-96-17

IL DIRETTORE

N. Cron. Mod. A
CONTROVERSA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920

Taranto, 14 GIU. 1997



ore effettivamente lavorate e con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo (20%).

Ammissa e espletata una consulenza tecnica, da cui è risultato che effettivamente i ricorrenti non avevano goduto di riposo compensativo, il Pretore ha rigettato la domanda argomentando sostanzialmente come segue: a) l'art. 17 del CCNL 1976, applicabile nella specie, regolamenta proprio i casi in cui ai dipendenti viene richiesta la prestazione lavorativa nel giorno di riposo, senza compensativa. Null'altro, quindi, compete ai dipendenti per tale prestazione se non quanto stabilito in detta norma che prevede e quantifica, anche, il risarcimento del danno;

b) se si ritiene, poi, che l'art. 17 non regola la prestazione lavorativa nel giorno di riposo senza compensativo, il giudice, nel quantificare il danno subito dal dipendente per il mancato riposo, può ritenere del tutto soddisfattivo il sistema delineato dalla contrattazione collettiva.

La sentenza che, per la verità, ricalca il ragionamento seguito dal Tribunale di Bari in alcune decisioni del 1994, giustiziate dalla Corte di Cassazione nel 1996, è ingiusta e se ne chiede la riforma per i seguenti Motivi.

La copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito

é univoca nel ritenere (per tutte Cass. 6327/96) che:

1) la mancata concessione del riposo settimanale, non seguita da riposo compensativo, é illecita in quanto in contrasto con l'art. 2109 C.C. e 36 Costituzione;
2) il dipendente ha diritto per l'usura psico-fisica che gliene deriva con presunzione assoluta, ad un risarcimento del danno; 3) tale risarcimento, conseguente ad illecito contrattuale cui é applicabile la prescrizione decennale, deve essere in concreto determinato dal giudice del merito secondo una valutazione che tenga conto della gravosità della prestazione lavorativa e di eventuali strumenti e istituti affini della disciplina collettiva nonché di sue eventuali clausole che disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione del settimo giorno con definitiva perdita del riposo.

Ai fini della decisione, in conseguenza, del tutto in conferente appare l'analisi dei compensi corrisposti a titolo di retribuzione per le ore lavorate nel giorno di riposo.

E' necessario, invece, stabilire se qualche somma sia stata corrisposta, a titolo di risarcimento danni, per la mancata fruizione del riposo. Agevole é verificare che nulla é stato corrisposto a tale titolo.

L'appellante, per il lavoro prestato nel giorno di

1
riposo, ha percepito la retribuzione giornaliera maggiorata del 20% in applicazione dell'ultimo comma dell'art/16 e del 2° comma dell'art.17 del CCNL 1967.

Non vale la pretesa dell'AMAT, secondo la quale avrebbe percepito una ulteriore giornata retributiva, in considerazione del divisore 30, in quanto i relativi effetti si verificano indipendentemente dal fatto che il dipendente lavori o meno nel giorno di riposo.

Se tale somma, in altre parole, viene corrisposta al dipendente, il giorno del riposo fruito, non può essere considerata come compenso per il lavoro prestato nel giorno di riposo.

Non vale l'interpretazione, adottata dal Tribunale di Bari e sposata dal Pretore, dell'ultimo comma dello art.17. Tali giudici hanno voluto leggere nella censurata norma la quantificazione contrattuale del danno per il mancato riposo. Basta guardarla, tuttavia, nel

contesto dell'intero articolo 17 per rendersi conto dell'errore. L'intera disposizione definisce il lavoro straordinario, festivo, notturno e fissa le relative percentuali di maggiorazione della retribuzione.

L'ultimo comma indica la maggiorazione dovuta nella ipotesi particolare (peraltro non dedotta e non provata nella presente causa) in cui la chiamata in servizio, nel giorno destinato al riposo, avvenga per un

Stampa circolare del Tribunale di Bari, 11/11/1971, con firma.

tempo inferiore all'orario normale giornaliero.
Tale maggiorazione non puo', assolutamente, costituire
risarcimento del danno per il mancato riposo e tanto
appare del tutto evidente se solo si considera l'ipo
tesi ordinaria di chiamata per l'orario normale gior
naliero. Se il 50% "della retribuzione per le restan
ti ore non lavorate" fosse risarcimento del danno per
il mancato riposo, dovremmo concludere che i rappre
sentanti delle OO.SS. stipulanti, al momento dell'ac
cordo, erano, quanto meno, in stato di temporanea inca
pacità di intendere. Avrebbero previsto, infatti, un dan
no, in caso di chiamata per un tempo inferiore allo
orario normale giornaliero e nessun danno, in caso di
chiamata per il normale (piu' lungo) orario giornalier
o. La conclusione é ovvia: salvo il diritto al recu
pero, le parti hanno voluto fissare una piu' alta mag
giorazione della retribuzione per le ore lavorate
(nel giorno di riposo) in caso di chiamata per un tem
po inferiore all'orario normale giornaliero.

Stabilito che l'art. 17 non prevede né quantifica in
alcun modo il risarcimento del danno per mancato ri
poso, resta da vedere se nel contratto collettivo esi
stono istituti affini che il giudice debba valutare
per fissare la relativa quantificazione.

Un tale istituto é rinvenibile nel 2° comma dell'art.



16 che; regolamentando le festività, così recita: "Oltre alla retribuzione normale, nulla compete ai lavoratori che non prestino servizio per effetto delle festività, mentre quando le festività coincidono con il giorno di riposo regolarmente goduto, essi hanno diritto a un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali oppure, ove ciò non sia possibile, ad una giornata di retribuzione normale". Dal che discende che un festivo non goduto (e il giorno di riposo è equiparato al festivo ai sensi del 2° comma dell'art. 17) dà diritto ad una giornata di retribuzione normale.

Deve aggiungersi, ad onor del vero, che il dott. Martemucci, accortosi dell'equivoco in cui è incorso, in successive sentenze ha modificato il proprio orientamento e ha accolto identiche domande sia pure quantificando il danno nel 30% della retribuzione giornaliera.

Sotto tale profilo, tuttavia, la decisione appare ancora censurabile in quanto non sembra che abbia tenuto presente, al fine della quantificazione del danno, l'unico Istituto affine (art. 16 sovradescritto) della disciplina collettiva, così disattendendo il principio stabilito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1607/89.

Conclusioni.

Voglia il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e, per l'effetto, condannare l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore di Devita Lucio della somma di Lire 12.880.363 oltre svalutazione e interessi di legge; di De Pace Francesco della somma di L. 9.976.881 oltre svalutazione e interessi di legge. Condannare l'AMAT al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.

Produce: copia legale della sentenza impugnata e fascicoli di parte, CCNL 1976.

Chiede acquisirsi il fascicolo di ufficio di I grado.

Taranto li 19/5/97.

avv. Giovanni Lella

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 della legge 11-8-1973
n. 533, nomina Giudice relatore il Dott.
Ciprera e fissa per la
discussione l'udienza del 12.2.98

TARANTO, 11 06 GIU. 1997

IL PRESIDENTE

F.to di Ciprera

Depositato in Cancelleria

06 GIU. 1997

SEGRETERIA

Ciprera



E' copia conforme

Richiesta dell'Avv.

06.06.97

ne si rilascia

per uso notifica.



DIRETTORE
(Dott.ssa Giuditta PANUCCI)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE CIVILE

Ad istanza di

scrittura di decreto addetto al criminali

ho notificato il presente atto al Sig. P. De Francesco

della ANAI - ~~legale rappresentante~~

Pia XII n. 15

abitante in Via B. Belintieri

mediante cui si copia conforme all'originale

del' Avv. S. De Francesco

FA 13/6/97

CIRIOLA GIOVANNI
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO